



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DECISIONE N. 2/2021

Procedimento 2/2021

Oggetto: Incontro del Campionato Italiane a Squadre di Serie B del 27/03/2021 svolto a Alba (CN) tra ASA Junior BC Milano vs ALBA Shuttle

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Stefano Paoletti

Preso Atto

- del Referto Arbitrale del 27 marzo 2021 e dei relativi allegati inviati dal Giudice Arbitro relativo alla manifestazione di cui all'oggetto;
- del referto del Giudice Arbitro, ove veniva indicata assente all'incontro l'ASA ALBA Shuttle e disposta la vittoria a tavolino all'ASA Junior BC Milano per 5 a 0;
- delle memorie difensiva presentate dall'ALBA Shuttle in data 5 aprile 2021, e dei relativi allegati tra cui referto medico e dichiarazione medica, ove veniva nello specifico segnalato che l'assenza è stata determinata dalla conoscenza - avvenuta il 25 marzo 2021 - della positività di uno degli atleti (con specifico referto medico nominativo) della predetta ASD al Virus Sars-Cov-2.
- che l'atleta in questione aveva avuto stretti contatti durante l'allenamento con gli altri atleti della medesima ASD.
- la squadra, in ragione delle disposizioni normative e regolamentari nazionali in materia di contenimento dell'epidemia, ha dovuto dunque osservare il prescritto periodo di quarantena di fatto essendo impedita a poter presenziare all'incontro fissato.

Tutto ciò premesso e considerato, il Giudice Sportivo Nazionale sulla fattispecie sottoposta al suo esame, esaminati i documenti ed in osservanza alle Carte Federali, così decide:

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va osservato che, nella peculiarità del caso ed alla luce delle disposizioni normative di carattere sanitario di grado nazionale, la presente decisione deve essere improntata, regolando opportunamente il rapporto tra norme proprie dell'ordinamento sportivo e quelle di carattere sanitario nazionale e superiore a cui anche la giustizia sportiva deve adattarsi secondo il consolidato principio secondo il quale i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento nazionale sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo" (e quindi di non esclusiva rilevanza per quest'ultimo). Nelle ipotesi in cui vi possa essere un conflitto tra i diversi ordinamenti, quello statale, in quanto sovrano, prevale perché esso si pone rispetto a qualunque altro ordinamento derivato (tra cui quello sportivo) come garante dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, nel caso di specie il diritto alla tutela della salute sia essa individuale che collettiva. Orbene letti e valutati gli elementi del caso di specie e tenuto conto della memoria difensiva e dei documenti allegati dalla ASD Alba Shuttle, la medesima si è trovata nella impossibilità di rendere la prestazione sportiva oggetto dell'incontro del 27 marzo 2021 per causa di forza maggiore a sé non imputabile ma determinata per l'appunto dall'obbligatorio rispetto della norma nazionale. Per tali motivi nella circostanza non è imputabile all'Alba Shuttle l'assenza all'incontro con la necessaria conseguenza che il verbale di gara debba essere rimosso così come annullata la perdita a tavolino il tutto al fine di riorganizzare l'incontro ad altra data. A tal proposito, non può che richiamarsi, il principio secondo il quale "il fine ultimo dell'ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo" e questa pare essere dunque la giusta occasione per darne l'opportuna conferma.

P.Q.M.

- Accertata che l'assenza all'incontro della ASD Alba Shuttle è stata determinata da motivi di forza maggiore non imputabile alla medesima ASA, annulla il verbale di gara del 27 marzo 2021 con il relativo risultato, rimettendo alla Federazione gli opportuni provvedimenti organizzativi necessari alla fissazione della nuova data per la disputa dell'incontro.

Così deciso il 7 aprile 2021.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. Stefano Paoletti



Si comunichi nei termini al Procuratore Federale e alle parti interessate.